



Città metropolitana
di Venezia

**Regolamento per il funzionamento
della Commissione consultiva prevista
dall'art.15 della l.r. 30.12.1993, n. 6**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PREVISTA DALL'ART.15 DELLA L.R. 30.12.1993, N.63**

art.1

Composizione e funzionamento

1. La Commissione Consultiva prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 avente per oggetto "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" è composta, a norma dell'art. 15-2° comma:
 - a) dal Sindaco metropolitano o un suo delegato, che la presiede;
 - b) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;
 - c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di artigiani di categoria;
 - e) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni centrali delle cooperative;
 - f) ; ABROGATO
 - g) da un rappresentante designato unitariamente delle associazioni degli utenti;
2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.
3. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco metropolitano, dura in carica sino al termine del mandato del Sindaco ed è prorogata fino al nuovo insediamento dello stesso che procederà alla nuova nomina e può avvalersi, a norma dell'art.15- 3° comma- della l.r. 63/93, della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti. Il segretario della Commissione è designato con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente
4. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione a mezzo lettera raccomandata A.R. , telegramma o fax.
6. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con decreto motivato del Sindaco metropolitano:
 - a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
 - b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza, per la giornata di seduta, di importo pari a euro 65, indicizzato annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, con arrotondamento all'unità più prossima.

art.2

Compiti

1. La Commissione Consultiva esprime il proprio parere in ordine a :
 - a) L'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea, così come individuati all'art.3 della l.r. 30/12/1996 , n.63, ai fini dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito metropolitano;
 - b) L'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;
 - c) ABROGATO
2. I pareri richiesti alla Commissione di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.